

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI SERVIZI

1 Generalità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (le **"Condizioni Generali di Vendita"** o **"Condizioni Generali"**) disciplinano tutte le forniture dei Servizi, comprendenti ad esempio i servizi di Prova e Collaudo, le Verifiche e gli Accertamenti tecnici (congiuntamente, i **"Servizi"**) effettuate da SINT TECHNOLOGY S.R.L. (la **"Società"** o **"SINT Technology"**) a terzi (i **"Clienti"**). La sottoscrizione da parte del Cliente delle Condizioni Generali di Vendita costituisce accettazione delle pattuizioni in esse contenute in relazione a tutti gli ordini di fornitura (gli **"Ordini di Fornitura"**) che saranno trasmessi alla Società dal Cliente.
- 1.2 Perché siano vincolanti nei confronti della Società, tutti gli Ordini di Fornitura relativi ai Servizi devono avere forma scritta ed indicare gli elementi di identificazione dei Servizi ordinati, le quantità richieste ed ogni altro elemento atto a definire l'Ordine di Fornitura. Resta inteso che con la trasmissione dell'Ordine di Fornitura, il Cliente conferma di conoscere e di accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 1.3 Tutti gli Ordini di Fornitura di Servizi della Società sono retti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dalle altre condizioni specifiche contenute nella conferma d'ordine emessa dalla stessa (la **"Conferma d'Ordine"**). Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno valide solo se pattuite per iscritto. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nella Conferma d'Ordine della Società e quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita le prime prevarranno sulle seconde.
- 1.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state predisposte assumendo che il Cliente non sia un consumatore: qualora, invece, il Cliente dovesse essere un consumatore ai sensi dell'art. 3, decreto legislativo 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 128 e seguenti del Codice del Consumo e dovranno intendersi come non applicabili le disposizioni eventualmente incompatibili delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2 Offerte, documentazione, sicurezza e specifiche tecniche

- 2.1 Salvo diverse previsioni e/o accordi scritti, le offerte della Società (le **"Offerte"**) sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Il relativo contratto si intenderà perfezionato solo dopo che il Cliente avrà accettato l'Offerta e la Società avrà trasmesso al Cliente la Conferma d'Ordine oppure nel caso in cui la Società dia esecuzione alle prestazioni richieste dal Cliente. Resta espressamente inteso che, nel caso in cui il Cliente dovesse accettare l'Offerta della Società includendo le proprie condizioni di acquisto all'Ordine di Fornitura, le condizioni espressamente indicate nella Conferma d'Ordine della Società avranno prevalenza nei rapporti tra le parti. Eventuali modifiche del contratto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed eventuali deroghe in tal senso dovranno anch'esse avvenire in forma scritta. Eventuali accordi o impegni di qualsiasi natura presi da collaboratori, dipendenti o ausiliari della Società saranno vincolanti solo se confermati per iscritto da incaricati della Società muniti dei necessari poteri.
- 2.2 Qualora l'Offerta della Società sia, per espressa dichiarazione della stessa, vincolante, il contratto si perfezionerà con la conoscenza da parte della Società dell'intervenuta accettazione dell'Offerta. I funzionari commerciali della Società non hanno il potere di perfezionare accordi integrativi od assumere impegni che eccedano o modifichino quanto previsto nell'Ordine di Fornitura.

3 Esecuzione del contratto

- 3.1 SINT Technology si impegna a prestare solo i Servizi espressamente previsti nel contratto, nel rispetto delle norme tecniche generalmente accettate e riconosciute. In nessun caso la Società sarà responsabile per la adeguatezza di leggi, direttive, norme, regolamenti e prassi applicabili al contratto.
- 3.2 Una volta stipulato il contratto, il Cliente metterà a disposizione della Società tutta la documentazione richiesta quale, a titolo esemplificativo, disegni, elaborati tecnici, diagrammi, piani, calcoli e certificazioni. Il Cliente effettuerà prima dell'inizio dei lavori le necessarie attività preparatorie, in particolare rendendo accessibili i locali, le aree ed i materiali oggetto di prova, collaudo, ispezione o certificazione. Il Cliente si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per fornire puntualmente i documenti o le autorizzazioni richieste. In difetto e previa comunicazione da parte della Società con l'indicazione di un termine entro cui il Cliente dovrà adempiere, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e la Società avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno in misura almeno pari a quella del corrispettivo contrattualmente pattuito ed impiegato nel maggior danno.
- 3.3 SINT Technology non ha alcun obbligo di accertare l'accuratezza e la veridicità dei documenti forniti per la prestazione dei servizi né l'accuratezza delle dichiarazioni verbali fornite dal Cliente o da suoi dipendenti. L'accuratezza, la veridicità di tali documenti o dichiarazioni del Cliente è presunta.
- 3.4 SINT Technology avrà il diritto di realizzare copie di documenti forniti dal Cliente ai fini della prestazione dei servizi o, nel corso del rapporto, di immagazzinarli e salvarli nei propri archivi elettronici. Ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente presta il proprio espresso consenso a tale trattamento dei dati.
- 3.5 Ogni assistenza richiesta e/o necessaria per l'esecuzione della prestazione richiesta, sarà fornita a SINT Technology dal Cliente o da un terzo in nome e per conto del Cliente e dallo stesso incaricato. Il Cliente si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per fornire l'assistenza richiesta e/o necessaria alla prestazione dei Servizi. Nel fornire tale assistenza, il Cliente rispetterà le norme di legge applicabili, anche e in particolare quelle previste in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 3.6 Il Cliente autorizza altresì l'eventuale partecipazione, quale osservatore, di personale incaricato da enti di accreditamento, organismi di certificazione e/o auditor al fine di attestare la conformità delle attività svolte dalla Società in esecuzione del contratto.
- 3.7 Una volta comunicati al Cliente i risultati delle prove, ispezioni e certificazioni e i relativi risultati, la Società non avrà alcun obbligo di far sì che il Cliente si attenga ad essi o che siano stabilite ulteriori prestazioni.

4 Termini di consegna/Ritardi

- 4.1 I termini di consegna previsti nel contratto si basano su una stima delle prestazioni necessarie e sono stabiliti sulla base delle informazioni rese dal Cliente. I termini di consegna saranno considerati essenziali solo se ciò è espressamente pattuito per iscritto nel contratto tra SINT Technology e il Cliente. Salva la sola ipotesi che precede, in nessun caso i ritardi daranno diritto al Cliente di domandare indennizzi

o risarcimenti di alcun genere.

- 4.2 Il decorso dei termini ritenuti essenziali avverrà solo allorquando tutti i termini e le condizioni necessarie all'esecuzione del contratto saranno pienamente concordati o soddisfatti. I termini cesseranno di essere essenziali qualora il Cliente si renda inadempiente alle disposizioni delle Condizioni Generali e, in particolar modo, a quelle di cui agli articoli 3.2, 3.3, 3.5, 5.2 e 5.4.
- 4.3 Nel caso in cui l'esecuzione del contratto da parte della Società sia ritardata o impedita per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni operative, scioperi, impedimenti nei trasporti, provvedimenti di autorità pubbliche, etc.) la Società avrà il diritto – ferma restando l'esclusione di garanzie, l'inapplicabilità delle norme in tema di annullamento del contratto per errore o colpa o quelle in tema di risarcimento dei danni – o di recedere dal contratto oppure di prorogare il termine per l'esecuzione o il completamento delle prestazioni per un ragionevole periodo di tempo. Le disposizioni che precedono troveranno anche applicazione nel caso in cui la Società fosse eventualmente già inadempiente ai propri obblighi nel momento in cui si verifichi la causa di forza maggiore e il Cliente abbia già richiesto alla Società di porre rimedio al proprio inadempimento entro un determinato termine. SINT Technology darà comunicazione dell'evento di forza maggiore al Cliente in tempo utile. In caso di recesso operato dalla Società, il Cliente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i Servizi resi in suo favore fino alla data del recesso.

5 Pagamenti

- 5.1 I corrispettivi dei Servizi saranno addebitati secondo quanto previsto nelle Offerte o nei listini prezzi validi al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui la prestazione dei Servizi si estenda per un periodo superiore ad un anno ovvero qualora i Servizi siano prestati su base continuativa, il relativo corrispettivo sarà addebitato sulla base delle tariffe vigenti al momento in cui i Servizi sono forniti.
- 5.2 Qualora la Società presti i Servizi per un periodo di tempo superiore a 4 settimane, la Società avrà il diritto di emettere fatture mensili per il pagamento parziale del corrispettivo per i Servizi. Il pagamento parziale e/o totale delle fatture dovrà essere effettuato tempestivamente al momento della emissione della fattura ovvero nell'eventuale diverso termine indicato dalla fattura medesima, senza facoltà del Cliente di operare compensazioni o deduzioni. Il Cliente avrà cura di indicare i propri dati ed il numero della fattura pagata.
- 5.3 Eventuali reclami relativi alla fattura trasmessa dovranno essere comunicati per iscritto dal Cliente alla Società, a pena di decadenza, entro due settimane dalla data di ricezione della fattura e dovranno essere dettagliati e circostanziati. Decorso tale termine la fattura si intenderà in ogni caso accettata senza contestazioni.
- 5.4 In nessun caso il Cliente potrà compensare eventuali propri crediti nei confronti della Società, salvo che la Società lo abbia espressamente autorizzato in tal senso per iscritto.
- 5.5 Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti anche di una sola fattura da parte del Cliente che si protragga per più di 7 giorni comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine. In tal caso, SINT Technology avrà diritto di sospendere l'esecuzione dei Servizi fino all'avvenuto incasso del proprio credito, nonché di chiedere, a propria discrezione: i) l'esatto adempimento del contratto ed il pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, così come successivamente modificato, per ogni giorno di ritardo, impregiudicato in ogni caso il diritto della Società al risarcimento del maggior danno, oppure ii) l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo semplice dichiarazione scritta, nella quale dichiari di avvalersi di tale facoltà, ed il pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, impregiudicato in ogni caso il diritto della Società al risarcimento del maggior danno.
- 5.6 Il Cliente rimborserà alla Società le spese ed i costi sostenuti, per il recupero del credito, incluse spese legali e compensi degli avvocati, le spese stragiudiziali, i costi eventualmente sostenuti per l'incarico eventualmente conferito ad un'agenzia di recupero crediti.

6 Garanzia

- 6.1 Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo per il solo caso in cui il Cliente rientri eventualmente nella definizione di "consumatore", il Cliente – al termine delle prestazioni rese dalla Società in esecuzione del contratto – dovrà verificare senza indugio le prestazioni rese dalla Società e riferire tempestivamente per iscritto, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione del rapporto di prova o di altro documento, ogni difetto riscontrato o riscontrabile, senza che ciò comporti assunzione o accettazione di responsabilità alcuna da parte della Società. Eventuali vizi o difetti occulti dovranno essere dettagliati e denunciati per iscritto a SINT Technology senza indugio, comunque, a pena di decadenza, entro il termine di 8 giorni dalla scoperta. La denuncia di difetti non darà diritto al Cliente di trattenere gli importi già fatturati in tutto o in parte dalla Società. La mancata comunicazione dei reclami da parte del Cliente ai sensi del presente articolo nel termine sopra indicato saranno intesi come accettazione senza riserve dei Servizi.
- 6.2 Qualora il Cliente azioni la garanzia prevista dalle presenti Condizioni Generali, SINT Technology avrà facoltà insindacabile o di modificare il Servizio reso oppure di renderne uno nuovo in sostituzione del precedente, restando espressamente esclusa ogni altro diverso tipo di garanzia. SINT Technology avrà diritto di effettuare un numero adeguato di tentativi, in ogni caso non inferiore a due, al fine di modificare il Servizio o fornirne uno nuovo in sostituzione.
- 6.3 Se i tentativi di modifica del Servizio o la fornitura di Servizi in sostituzione non avessero esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo, o se la rettifica o la fornitura di Servizi in sostituzione non fosse economicamente praticabile a giudizio insindacabile della Società, il Cliente avrà diritto ad una modifica delle condizioni contrattuali o a una riduzione del corrispettivo. Una modifica contrattuale richiesta sulla base di difetti non accertabili o non rimediabili deve intendersi esclusa. In tal caso sarà effettuata una adeguata riduzione del prezzo.
- 6.4 Le richieste di garanzia del Cliente - anche per le cosiddette prestazioni d'opera intellettuale - non potranno essere azionate decorso un anno dal completamento dei Servizi svolti dalla Società. Il periodo di garanzia non sarà né esteso né interrotto da modifiche o tentativi di modifica dei Servizi resi, neppure se tali modifiche o tentativi di modifica siano effettuati dopo la scadenza del termine di garanzia previsto nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
- 6.5 È espressamente esclusa ogni altra forma di garanzia a favore del Cliente o il suo diritto di azionare domande di risarcimento danni nei confronti della Società, fatta eccezione per il solo caso di dolo o colpa grave della Società o dei propri dipendenti.
- 6.6 L'efficacia della garanzia è subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo dal Cliente alla Società.

7 Responsabilità - Limitazioni

- 7.1 Nel caso in cui il Cliente formuli nei confronti della Società domande di indennizzo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 6.5 che precede, il Cliente dovrà circostanziare la propria domanda fornendo tutti gli elementi a sostegno. In nessun caso SINT Technology sarà chiamata

a rispondere per danni causati a terzi dal Cliente.

- 7.2 Nel caso in cui il danno sofferto dal Cliente sia conseguenza di un ritardo di SINT Technology nell'esecuzione di una determinata prestazione dedotta nel contratto il cui termine di esecuzione sia considerato essenziale secondo quanto previsto al precedente articolo 4.1, l'ammontare del risarcimento dovuto dalla Società al Cliente non potrà eccedere il 5% del corrispettivo previsto per la specifica prestazione a cui il ritardo si è riferito.
- 7.3 Nei confronti del Cliente trovano applicazione le norme in tema di esclusione o limitazione di responsabilità di cui al presente art. 7.
- 7.4 La responsabilità della Società per danni di qualsiasi tipo è esclusa, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
- danni causati dalla Società con dolo o colpa grave;
 - in caso di colpa lieve, per danni alla vita o per lesioni personali, comunque nei limiti della copertura assicurativa della Società e di conseguenza fino al massimale stabilito dall'articolo 7.7.
- 7.5 La responsabilità della Società – fatta eccezione per i danni alla vita o lesioni personali – deve intendersi limitata al danno che poteva prevedersi nel momento in cui è stato stipulato il contratto con il Cliente e/o a quanto eventualmente previsto nell'Offerta.
- 7.6 Le disposizioni di cui agli articoli che precedono si applicano anche con riguardo alla responsabilità della Società per fatto dei propri dipendenti e ausiliari.
- 7.7 In nessun caso SINT Technology potrà essere chiamata a rispondere per fatti di coloro che non siano propri dipendenti o ausiliari. La responsabilità della Società per fatto dei propri dipendenti o ausiliari è esclusa in caso di colpa lieve ed è in ogni caso limitata ai seguenti massimali:
- € 5.000.000 per lesioni personali
- Importi superiori a quelli sopra indicati potranno essere concordati su richiesta ed a spese del Cliente a condizione che la Società possa ottenere la corrispondente copertura assicurativa dalla propria compagnia di assicurazioni.
- 7.8 Sono fatte salve le norme previste in tema di responsabilità dal Codice del Consumo, ove specificamente applicabili al rapporto contrattuale con il Cliente.
- 7.9 Il Cliente si impegna a tenere la Società, i suoi dipendenti e ausiliari manlevati ed indenni rispetto ad ogni pretesa o domanda – che non sia fondata su dolo o colpa grave - azionata da terzi nei confronti dei medesimi in base all'esistenza di un contratto tra la Società ed il Cliente.
- 7.10 SINT Technology non si assume alcuna responsabilità per danni alle attrezzature oggetto del contratto qualora fossero causati da prove, collaudi, ispezioni, certificazioni e attività simili effettuati in conformità con le regole tecniche vigenti al momento della prestazione erogata.
- 7.11 È espressamente esclusa ogni altra forma di responsabilità della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo per danni indiretti, consequenziali, mancato guadagno, ecc.) diversa da quella disciplinata dalle presenti Condizioni Generali.

8 Diritti di proprietà intellettuale

- 8.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a rapporti di prova, ispezione e controllo, certificati, relazioni di esperti, calcoli e simili prodotti o generati dalla Società, sono e rimangono di proprietà della Società. La diffusione, l'utilizzo e/o la pubblicazione dei Servizi, per scopi diversi da quelli oggetto del contratto con il Cliente, comporta la necessità per il Cliente di chiedere il preventivo consenso scritto della Società. Salva espressa autorizzazione scritta da parte della Società, è espressamente vietata al Cliente la riproduzione, divulgazione di marchi, disegni, modelli, descrizioni ed informazioni della Società, nonché la realizzazione di progetti e/o prodotti sulla base di tali dati.
- 8.2 In caso di utilizzo e/o pubblicazione e/o distribuzione dei predetti documenti, il Cliente si atterrà alle disposizioni di legge e/o delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente terrà la Società manlevata ed indenne rispetto a qualsivoglia pretesa di terzi derivante dalla violazione degli obblighi che precedono.
- 8.3 La Società si riserva la proprietà ed i diritti di autore sulle illustrazioni, disegni e calcoli e su ogni altra documentazione fornita dalla stessa. Tali documenti non possono essere rivelati a terzi dai Clienti. Quanto sopra trova applicazione con particolare riferimento a qualunque documento che rechi la dicitura "confidenziale". Il Cliente non può rivelare a terzi il contenuto di tali documenti senza il preventivo consenso scritto della Società.

9 Riservatezza/Privacy/Protezione dei dati

- 9.1 Le parti si impegnano a non rivelare a terzi le informazioni, il "know-how" ed i segreti industriali di cui dovessero venire a conoscenza nel corso dell'adempimento del contratto stipulato tra le stesse, come di qualsiasi "know-how" che non sia generalmente conosciuto, ed impegnano alla medesima riservatezza i propri dipendenti.
- 9.2 Il Cliente consentirà alla Società di fare copie di documenti scritti, disegni, piani, etc. e li consegnerà alla Società al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.
- 9.3 Il Cliente consentirà alla Società di memorizzare ed elaborare elettronicamente i dati personali che la Società tratterà nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e loro s.m.i.. Il Cliente dichiara altresì di essere stato informato e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
- 9.4 Qualora la comunicazione dei dati relativi al Cliente sia obbligatoria per ordine di una Autorità, il Cliente sarà preventivamente informato in tal senso dalla Società.

10 Trattamento dei dati personali

- 10.1 SINT Technology, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Reg. EU 2016/679 (di seguito "GDPR"), informa che i dati personali del Cliente (di seguito anche "interessato"), sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 5 GDPR.
- 10.2 Il trattamento dei dati dell'interessato avviene per le seguenti finalità: a) stipulare e dare esecuzione al contratto (art. 6 comma 1 lettera b) GDPR); b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge (art. 6 comma 1 lettera c) GDPR); c) perseguire un interesse legittimo quale far

valere o difendere un diritto in giudizio (art. 6 comma 1 lettera f).

- 10.3 Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati dell'interessato a terzi, quali autonomi titolari del trattamento legittimati per legge a ricevere i predetti dati ovvero a responsabili al trattamento individuati da SINT Technology ai sensi dell'art. 28 GDPR ovvero a personale interno (persone autorizzate come incaricati). L'elenco dei responsabili del trattamento, può essere richiesto a SINT Technology mediante richiesta scritta al seguente indirizzo info@sintechnology.com.
- 10.4 I dati non saranno oggetto di diffusione.
- 10.5 In tutti i casi sopra illustrati, il Titolare non ha l'obbligo di acquisire alcun consenso da parte dell'interessato. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità per le quali l'articolo 6 GDPR esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell'interessato.
- 10.6 Si ricorda infine che l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 -22 GDPR (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati) mediante invio di raccomandata presso la sede legale di SINT Technology. L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. Oltre a quanto precedentemente riportato, le parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui l'esecuzione del contratto comporti il trattamento di dati personali di cui il Cliente è Titolare del trattamento, sarà onere di quest'ultimo nominare SINT Technology con apposito atto scritto quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. EU 2016/679.
- 10.7 Il Cliente prende atto che l'informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR è resa disponibile anche nel sito internet della Società <https://www.sintechnology.com/doc/Informativa-Privacy-Clienti-e-Fornitori.pdf>.

11 Invalidità parziale

- 11.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali venga dichiarata invalida o inefficace, le altre disposizioni rimarranno comunque valide e giuridicamente vincolanti. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita se possibile dalla normativa applicabile con l'intento di perseguire la volontà delle parti.

12 Risoluzione

- 12.1 In caso di inadempimento del Cliente rispetto alle previsioni di cui agli articoli: 3.2 (esecuzione del contratto), 5.5 (pagamenti), **8** (diritti di proprietà intellettuale), **9** (riservatezza/privacy/protezione dei dati), la Società avrà diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13 Legge applicabile e foro Competente

- 13.1 Le presenti Condizioni Generali ed i relativi contratti sono retti dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione delle presenti Condizioni Generali ed ai relativi contratti è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

14 Condizioni specifiche relative al Laboratorio di Prova Accreditato

- 14.1 Il Laboratorio SINT Technology s.r.l. (il "Laboratorio") opera in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e ha stipulato la convenzione N°0910 L con ACCREDIA, secondo la quale ACCREDIA concede al Laboratorio l'accreditamento per le prove richieste. ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l'accreditamento, autorizzando lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. La consultazione della Convenzione stipulata tra il laboratorio e il ACCREDIA e le prescrizioni contenute nei Documenti ACCREDIA sono a disposizione del Cliente, su richiesta.
- 14.2 Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio ACCREDIA e/o riferimento all'accreditamento sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né devono essere utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.accredia.it. Qualora il rapporto di prova non venga emesso con marchio ACCREDIA e/o riferimento all'accreditamento esso non sarà coperto dagli Accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA).
- 14.3 Quando il Cliente richiede una dichiarazione di conformità a una specifica/norma, la specifica/norma e la regola decisionale devono essere chiaramente definite e concordate. Nel caso in cui il Cliente non richieda una specifica regola decisionale, il Laboratorio proporrà di applicare quanto previsto dalla Guida ILAC-G8:09/2019 (Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity) ed in particolare quanto previsto al punto 5.2 (Incertezza di misura presa direttamente in considerazione). Si considera un intervallo di attenzione (band guard) $w=U$ (dove U = incertezza estesa al livello di confidenza del 95%) con un rischio specifico associato a questa regola decisionale inferiore al 2,5% del PFA (Probability False Accept). Sono considerate le seguenti eventualità: Pass, Conditional Pass, Conditional Fail, Fail.
- 14.4 Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare, il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni fisiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il Cliente mantiene la proprietà del campione consegnato; alla fine delle prove il Cliente dovrà farsi carico del ritiro e dello smaltimento dello stesso o di quanto ne residua dopo le prove.
- 14.5 Quanto residua da campioni sottoposti a prova (campione residuo), salvo specifica richiesta del Cliente, viene conservato in luoghi adibiti esclusivamente a tale servizio per un periodo di almeno 2 mesi dalla data di emissione del rapporto di prova, in relazione alla natura delle prove richieste.
- 14.6 Le registrazioni dei dati relativi alle prove vengono conservati per un periodo di almeno dieci anni dalla data di esecuzione della prova, salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative.
- 14.7 Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente in formato elettronico con firma digitale; tale documento costituisce il documento originale.
- 14.8 È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di SINT Technology.
- 14.9 Il Laboratorio di SINT Technology conserva i rapporti di prova in formato elettronico per almeno 10 anni e conserva i dati grezzi relativi alle prove effettuate per un tempo non inferiore a 4 anni.